

Allegato

720.000

Disposizioni della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni rivedute dal 1.1.2011

Decise dal Gran Consiglio il 18 giugno 2009

I.

La legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 viene modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

³ Abrogato

Art. 18b

¹ Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

C. Fattispecie che giustificano un differimento

² L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

³ Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 19 titolo marginale

d. Agricoltura

Art. 20 titolo marginale

e. Ristrutturazioni

Art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza mobile e specialmente:

- b) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione e i vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di ogni genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). Un reddito patrimoniale conseguito al momento della resa di diritti di partecipazione giusta l'articolo 4a LIP¹⁾ alla società di capitali o società cooperativa è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1^{bis} LIP);

² Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 33 cpv. 1

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

Art. 40b

c. Utili di liquidazione

¹ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 36 lettera k sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 36 lettera k è calcolata allo stesso modo delle prestazioni in capitale dalla previdenza conformemente all'articolo 40a. Il rimanente utile da liquidazione viene imposto all'aliquota di un quinto di tale utile, almeno però al 2 per cento.

² Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene al più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

¹⁾ Legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21)

Art. 47 cpv. 2

² Abrogato

Art. 59 cpv. 3 e 4

³ Cartevalori e diritti di partecipazione che appartengono alla sostanza commerciale del contribuente vengono valutati al valore determinante per l'imposta sul reddito.

⁴ I diritti di quote delle corporazioni sono esenti da imposta.

Art. 81 cpv. 2

² Rettifiche del valore, nonché ammortamenti sulle spese di produzione di partecipazioni che soddisfano i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b vengono aggiunti all'utile imponibile, per quanto non siano più giustificati.

Art. 84 cpv. 1 e 5

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

⁵ In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata soddisfa i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b.

Art. 88 cpv. 1

¹ Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.

Art. 88a cpv. 1

¹ Appartengono al provento da partecipazioni anche gli utili in capitale:

- a) se il ricavo dell'alienazione supera le spese di produzione e
- b) se la partecipazione alienata era pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società coope-

rativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto se i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 90 cpv. 2 lett. a

² Il capitale proprio imponibile si compone:

- a) nelle società di capitali e nelle cooperative del capitale azionario o sociale liberato, degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2, delle riserve dichiarate e delle riserve occulte costituite dall'utile per il quale sono state pagate delle imposte,

Art. 90a

II. Imposta minima

¹ A partire dal quinto anno d'esercizio dopo la loro costituzione, invece dell'imposta sull'utile e sul capitale le società di capitali e cooperative versano un'imposta minima di 200 franchi, se le imposte sull'utile e sul capitale non raggiungono tale importo.

Art. 91 titolo marginale

III. Calcolo dell'imposta
1. In genere

Art. 188i

j. Azioni gratuite, aumenti gratuiti del valore nominale

Il rimborso di azioni gratuite e aumenti gratuiti del valore nominale acquistati prima del 1° gennaio 2011 è soggetto alla tassazione sul reddito.

Art. 189c

d. Società immobiliare: trapasso economico

Se dopo il 31 dicembre 1996 con l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è stata rilevata la vendita di azioni a una società immobiliare, gli immobili ancora tenuti nel bilancio fiscale che si chiude nell'anno civile 2011 o 2012 possono essere rivalutati in misura degli utili tassati senza conseguenze per l'imposta sull'utile. La rivalutazione deve essere contabilizzata quale aumento delle riserve generali.

Art. 190 titolo marginale

e. Computo di imposte di anni precedenti

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

720.000

II.

Queste disposizioni sono state poste in vigore von decreto governativo del 9 novembre 2010 con effetto al 1° gennaio 2011.